

STATUTO

Art. 1) Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di "TUTTI A SCUOLA ETS".

L'Associazione ha la propria sede legale in Legnano (MI) in via Alessandro Volta n. 104.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, la stessa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale ed all'estero.

La variazione della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica

del presente atto statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione si propone il perseguimento delle proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e delle quali, per ciascuna, si indica nel seguito, la lettera di riferimento dell'articolo sopracitato:

-(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-(l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

-(u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

In particolare, l'Associazione, perseguendo le finalità di interesse generale di cui al punto precedente, si pone come obiettivo istituzionale quello di favorire e promuovere il diritto all'istruzione nei Paesi in via di sviluppo (e nello specifico nel territorio di Gede Killifi in Kenya), per le persone più povere e bisognose, svantaggiate da un punto di vista economico.

In concreto, l'Associazione si propone di attuare le seguenti azioni e attività:

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- attività formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa.

- lo studio, la progettazione e la realizzazione di progetti volti a favorire il diritto allo studio e all'istruzione alle persone prive delle risorse economiche per potervi accedere;



- l'organizzazione di campagne ed eventi finalizzati alla raccolta di fondi, raccolta di libere donazioni destinati alla realizzazione dei progetti e degli scopi della Fondazione;

L'Associazione potrà esercitare in via strumentale ed accessoriaria e nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, ogni attività diversa, utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del Dlg. 117/2017.

L'Associazione potrà infine svolgere, in via non esclusiva, non prevalente e del tutto marginale, attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Dlg. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

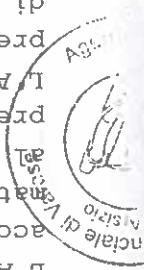
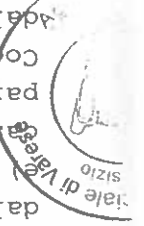
L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;

b) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore; c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;

d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzati di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;

Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore; f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione



Handwritten signature in blue ink.



di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elezione e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite prestazioni fornite in modo prevalente dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) e di accedere a tale consultazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

circolare di legge
Art. 10
7

Art. 10
7



Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Il volontario vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'espressa adesione al presente Statuto.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Organismo dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni



L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,

- approva il bilancio di esercizio e il Revisore;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto;

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e

la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono

all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge

o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la

sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta

all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e,

se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle

cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il

Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia

fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,

dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle

materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di

strumento di comunicazione che garantisce la prova

dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima

dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata

all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato

dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente

variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta

all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto

almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per

l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno

90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione

quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione

dell'associato.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è

esercitato, sino al compimento del 18° anno di età,

dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia



un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in

ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo

di 5 (cinque) voti.

Qualsiasi associato può farsi rappresentare in assemblea da altro

associato mediante delega scritta, apportionabile anche in

base all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al

massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che

l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Sviluppo

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in

sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio

Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato

indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione del

contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato

dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi

previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi

l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro

verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al

fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e

garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno

esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente

dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in

qualità di esperti, di persone non associate al fine di

consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole

esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale

degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di

convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati

nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono

svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o

video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di

cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea

l'accertamento dell'identità degli intervenuti non

personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta

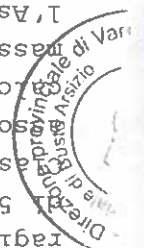
nel luogo ove sono composti il Presidente ed il

verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà

più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,

qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare

- o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei

- contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,

- con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate

- anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Direzione Provinciale di Brescia

Direzione Provinciale di Brescia



Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i

8



suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono comprese il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

L'applicazione in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il

Ente Nazionale d. l. n. 30 del 28.2.1998

Ente Nazionale d. l. n. 30 del 28.2.1998



Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nel registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nel registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili, immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.



